

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2891/05  
di Lilli Gruber (PSE)  
alla Commissione

Oggetto:           Trattamento assegnisti ex lege 285/77 in Italia

Alcuni ricercatori italiani ("assegnisti ex lege 285/77") hanno presentato una denuncia alla Commissione registrata al numero 2005/4022, SG(2004) A/12490/3 con la richiesta, ai sensi degli artt. 211 (ex 155) e 226 (ex 169) del Trattato Istitutivo della CE, di avvio della procedura di infrazione nei confronti dello Stato Italiano, in riferimento agli artt. 136, 137, 140, 149 e 150 di tale Trattato, nonché agli artt. 39 e 42 del medesimo Trattato:

- a)       per il mancato riconoscimento, da parte delle Istituzioni Italiane, del servizio svolto dagli "assegnisti ex legge 285/77" presso il Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) - a seguito della conclusione con tale ente di contratti di formazione e lavoro nel settore della ricerca scientifica - ai fini previdenziali e di quiescenza, nonché dell'anzianità relativa al periodo di servizio pre-ruolo;
- b)       per la mancata applicazione, a tali lavoratori, ai fini del trattamento giuridico ed economico, dell'art. 26-quater, comma 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del D.L. 23 dicembre 1979, n. 663, e di tutti gli altri benefici economici connessi con il rapporto d'impiego, oltre rivalutazione monetaria e interessi sulle somme dovute, con conseguenti effetti discriminatori in termini di libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

Il diritto comunitario scolpisce un sistema di principi, diritti e libertà fondamentali che sono intestate direttamente ed incondizionatamente in capo al singolo, e che il singolo deve poter far valere nel momento stesso in cui siano violate in quanto immediatamente attuale e concreto, indipendentemente dal carattere transnazionale dell'evento violativo. L' art. 39 del Trattato intesta in capo ai cittadini il diritto a non subire discriminazioni nel mercato del lavoro comunitario, mercato che costituisce una area unica, senza più barriere transfrontaliere, disciplinato dalle norme del diritto comunitario e dalle norme dei singoli stati membri, ove con le prime non incompatibili.

Non ritiene la Commissione la citata situazione fortemente penalizzante per i ricercatori italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri se non addirittura in contrasto con la normativa europea in materia?